**Incompatibilità durante la frequenza al Dottorato di Ricerca.**

***a)***

**Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

**Articolo 17  
*Incompatibilità***

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del Ricercatore è incompatibile con:

1. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
2. lo svolgimento del dottorato di ricerca, anche presso altre sedi universitarie;
3. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie.

2. I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

***b)***

**Dipendente pubblico**. Occorre rinunciare alla eventuale borsa o assegno (se entrati in sovrannumero) e chiedere comunque l’autorizzazione al Collegio prima dell’inizio dell’attività.

Non è questo il caso dell’iscrizione in sovrannumero come dipendente pubblico, qui il riferimento è ad una attività che si concretizza durante il corso.